



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO** Presidente

Domenico **GUZZI** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

Erika **GUERRI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al **n. 58452** del Registro di Segreteria, promosso dalla Sig.ra:

-CURRELI Carla (C.F.: CRR CRL 57M5 B3354M), nata a Cagliari il 11 agosto 1957 ed ivi residente in Via Tiziano n. 32, rappresentata e difesa, per procura speciale equivalente a quella in calce all'atto d'appello depositato il 24 marzo 2021, dagli Avv.ti Giovanni M. Lauro, Cecilia Savona e Francesco Asciano, presso il quale ultimo elettivamente è domiciliata in Roma, Via G. Bazzoni n.1, nonché presso il domicilio digitale dell'Avv. Lauro (pec: giovanni.lauro@pct.pecopen.it)- **appellante;**

contro

-Procura regionale della Corte dei conti per la Regione

Sardegna (pec: sardegna.procura@corteconticert.it);

-Procura generale presso le Sezioni giurisdizionali centrali

d'appello della Corte dei conti (pec:

procura.generale.appelli@corteconticert.it)- **appellate;**

per la riforma

-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale

per la Regione Sardegna n. 4/2021, depositata il 7 gennaio

2021 e notificata il 20 gennaio 2021, resa nel giudizio di

responsabilità n. 25064;

VISTI gli atti d'appello e tutti i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 17 maggio 2022, celebrata con

l'assistenza del Segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci: il

Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Giovanni Maria

Lauro per l'appellante Curreli, nonché il rappresentante del Pubblico

Ministero, in persona del Vice Procuratore generale Giancarlo

Astegiano;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la Regione

Sardegna, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha

condannato la Sig.ra **CURRELI Carla**, odierna appellante, al

pagamento, a titolo di colpa grave ed in favore del Comune di

Cagliari, dell'importo complessivo di **euro 250.560,00**, oltre agli

interessi ed alle spese di giudizio, a fronte del maggior importo di

euro 1.709.498,52 richiesto in citazione

Tutto ciò in relazione ad una ipotesi di danno erariale connessa alla ritenuta responsabilità professionale della Sig.ra Curreli, Avvocato-funziario del Comune di Cagliari all'epoca dei fatti, incaricata della difesa dell'Ente nell'ambito della controversia civile con la soc. OMISSIS, avente ad oggetto i canoni dovuti dalla società sportiva per l'utilizzazione dello Stadio comunale Sant'Elia.

Tale controversia, secondo quanto riportato in sentenza (ed ancor prima in citazione), è sfociata nelle seguenti decisioni:

a) **sentenza n. 338/2010 del 28 gennaio 2010**, con la quale il Tribunale civile di Cagliari, per quanto di rilievo in questa sede ed in accoglimento della domanda riconvenzionale dispiegata in via principale dal Comune, ha condannato la soc. OMISSIS a corrispondere al predetto Ente territoriale:

-la somma di euro 835.199,22, a titolo di canoni di concessione d'uso dello stadio per il periodo dal 1979 al 31 gennaio 1994 (sulla base della convenzione stipulata in data 8 agosto 1973 per gli anni 1979-1986 e sulla base delle delibere giuntali che si sono succedute dal 27.7.1991 per quanto concerne gli anni dal 1987 al 1994), oltre interessi legali anatocistici dal 5 maggio 1994 al saldo;

-la somma di euro 41.035,83, a titolo di canoni di concessione d'uso dello stadio per il periodo dal 1.9.1970 al 31.8.1972 (secondo quanto previsto dall'art. 16 della convenzione stipulata in data 8 agosto 1973), oltre interessi legali anatocistici dal 5 maggio 1994 al saldo.

L'accoglimento della domanda principale riconvenzionale del Comune ha comportato l'assorbimento di quella subordinata, dispiegata sempre dal Comune, di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.;

b) **sentenza n. 355/2014 del 17 gennaio-4 giugno 2014**, con la quale la Corte d'appello di Cagliari, a definizione degli appelli proposti da entrambe le parti ed in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto non condivisibile il riconoscimento, operato dal Tribunale, dei canoni relativi al periodo 1979-31 gennaio 1994, siccome accordati al Comune in assenza di ogni titolo convenzionale, attesa la disdetta della convenzione del 8 agosto 1973, intervenuta in data 7.6.1979.

Ha aggiunto che, in assenza di una convenzione-contratto cui fare riferimento (stante la predetta disdetta), avrebbe potuto riconoscersi all'Amministrazione comunale solo un compenso a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., sottolineando, tuttavia, che la relativa domanda, benché correttamente formulata dal Comune in via subordinata innanzi al Tribunale, "*inopinatamente*" non era stata riproposta nel successivo grado di giudizio, con conseguente preclusione al riconoscimento in favore dell'Ente territoriale dell'indennizzo in questione (relativamente agli anni 1979-31 gennaio 1994), per rinuncia alla domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c..

Tale sentenza ha, dunque, condannato il Comune a restituire alla società sportiva la somma versata in esecuzione della decisione di

primo grado, per la parte eccedente quanto spettante all'Ente territoriale in forza della statuizione di secondo grado, per l'importo complessivo, comprensivo delle spese relative ai due gradi di giudizio, di euro 1.793.010,24, come quantificato nella delibera consiliare n. 87 del 16 dicembre 2014 di riconoscimento di debito fuori bilancio;

c) **ordinanza n.637/2019 del 14 gennaio 2019**, con la quale la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, proposto dal Comune di Cagliari, avverso la sentenza d'appello n. **355/2014**.

In relazione alla vicenda testé esposta, la Procura contabile ha contestato alla Sig.ra Curreli, quale soggetto che ha curato la difesa del Comune nella predetta controversia civile, il danno complessivo di **euro 1.709.498,52** (ovvero euro 835.199,22 incassati dal Comune in esecuzione della decisione di primo grado e restituiti al OMISSIS -*rectius* al cessionario OMISSIS- in forza della sentenza d'appello ed euro 874.229,30, a titolo di interessi anatocistici, calcolati dal 5 maggio 1994 al 26 luglio 2013).

Tutto ciò sul presupposto che la condotta omissiva della medesima Curreli abbia privato l'Ente della possibilità di ottenere il ristoro patrimoniale connesso all'utilizzo dello stadio per il periodo dal 1979 al 31 gennaio 1994, precludendo l'adozione di una pronuncia favorevole all'Ente ai sensi dell'art. 2041 c.c.

A sua volta, la decisione qui gravata ha, in primo luogo, rigettato la richiesta di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di quello civile promosso, in via principale, dal Comune contro la

società sportiva (e la società OMISSIS, creditore cessionario), per l'indennizzo ex art. 2041 c.c..

Ha, dunque, richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione in merito alla responsabilità professionale dell'avvocato derivante da condotte omissive e sulla necessità di una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività, ove correttamente e diligentemente espletata.

Ha, infine, ritenuto acclarata la responsabilità, a titolo di colpa grave, dell'odierna appellante, per il comportamento omissivo consistito nella mancata riproposizione, nel giudizio civile di secondo grado, della domanda di ingiustificato arricchimento (non esaminata dal Tribunale, per avere quest'ultimo accolto la domanda riconvenzionale del Comune di condanna della società attrice al pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivi per l'utilizzo dell'impianto sportivo).

Ciò sul presupposto che *"...se il legale avesse posto in essere con la necessaria diligenza e correttezza l'attività difensiva cui era tenuto, il Comune avrebbe ottenuto il riconoscimento di un indennizzo per l'utilizzo dello Stadio di Sant'Elia, per gli anni dal 1979-1980 al 1987-1988 e dal 1989-1990 al 31 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 2041 c.c."* (pag. 18 della decisione qui impugnata).

Sul punto, il primo giudice ha ritenuto certamente spettante l'indennizzo *de quo*, a ragione del carattere oneroso dell'utilizzazione dell'impianto, quale asseritamente riconosciuto dallo stesso giudice civile, innanzi al quale il disaccordo tra le parti

avrebbe riguardato solo la determinazione del corrispettivo in relazione al connesso problema della gestione del servizio di pubblicità.

Allo stesso modo, ha sostenuto che il riferimento operato dal giudice civile alla preclusione al riconoscimento di quanto dovuto al Comune a titolo di arricchimento senza causa, non costituisca affatto un *obiter dictum*, privo di valore di giudicato, rappresentando, per contro, prova evidente degli effetti lesivi per il patrimonio comunale derivanti della grave dimenticanza della Curreli.

Ha, inoltre, ritenuto irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità della convenuta (sotto il profilo specifico della colpa grave), l'inserimento, nella comparsa di costituzione del Comune nell'appello del OMISSIS, della frase "*si ripropongono espressamente tutte le eccezioni e le difese formulate nel giudizio di I° grado e non esaminate e/o non accolte dal primo Giudice nella sentenza impugnata*", in quanto ritenuta mera formula di stile, inidonea a surrogare la necessaria riproposizione dell'azione ex art. 2041 c.c. in sede di appello.

Nondimeno, la condanna è stata pronunciata per il solo importo, individuato in via equitativa e prudentiale, di euro 250.560,00, comprensivo di rivalutazione, ovvero il 30% di euro 835.199,22, quale somma alla cui restituzione il Comune è stato condannato dalla Corte d'Appello di Cagliari.

La medesima somma è stata considerata "*...quale mero importo di riferimento sul quale applicare - alla stregua della consolidata*

giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di perdita di chance - un equilibrato coefficiente di riduzione della perdita evitabile" (pagg. 19 e 20 della sentenza qui impugnata).

Per contro, la maturazione dell'importo relativo agli interessi (per euro 874.229,30) è stata ritenuta non imputabile alla condotta della Curreli, in quanto determinata esclusivamente dalla durata del processo civile.

2. Avverso la sentenza n. 4/2021 della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, la Sig.ra **CURRELI Carla** ha proposto appello con atto notificato il 17 marzo 2021 e depositato il 24 marzo 2021, con il patrocinio degli Avv.ti Giovanni M. Lauro, Cecilia Savona e Francesco Asciano.

L'appellante, dopo una puntuale ricostruzione dei fatti di causa, ha formulato i seguenti motivi d'impugnativa:

1. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO - ERROR IN PROCEDENDO: ART. 112 C.P.C. - ERROR IN JUDICANDO: ERRORE DI FATTO

Con tale motivo, l'appellante ha eccepito la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata non avrebbe esaminato né si sarebbe pronunciata sull'argomentazione difensiva per cui restituire una somma percetta e non dovuta (ovvero gli importi alla cui restituzione il Comune è stato condannato con la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 355/2014, non dovuti per carenza di una fonte contrattuale o convenzionale, dopo la disdetta della

convenzione intimata dal OMISSIS in data 7 giugno 1979) non costituirebbe il "pagamento" di un indebito, tale da integrare il danno erariale.

Ciò a maggior ragione alla luce del fatto che l'azione d'indennizzo ex art. 2041 c.c. non sarebbe ancora consumata e che il relativo credito sarebbe di valore ancora illiquido ed inesigibile;

2. OBITER DICTUM - ERROR IN PROCEDENDO: ART. 112

C.P.C. - ERROR IN JUDICANDO: ART. 112 C.P.C. -ART. 346

C.P.C. (RIFERITI ALLA SENTENZA D'APPELLO) – ARTT. 2907, 2908 E 2909 COD. CIV. – ERRORE DI FATTO

L'appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha escluso che il riferimento del giudice civile alla preclusione al riconoscimento di quanto dovuto al Comune, a titolo di arricchimento senza causa, costituisse un mero "*obiter dictum*", privo di valore di giudicato, sia tra le parti originarie (Comune di Cagliari e società sportiva) sia, a maggior ragione, nei confronti della Sig.ra Curreli.

Sul punto, dopo aver richiamato l'art. 112 c.p.c. sulla necessità che la pronuncia giudiziale corrisponda a quanto richiesto dalle parti, la Sig.ra Curreli ha affermato che alla Corte d'appello di Cagliari non sarebbe stato chiesto di pronunciarsi, in via subordinata, su alcuna domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c..

Conseguentemente, la medesima Corte d'appello non avrebbe avuto alcuna necessità di esporsi in merito, né di dichiarare la rinuncia ex art. 346 c.c., mancando una domanda, sia pure tardiva,

su cui esprimersi ed investendo la controversia sottoposta al suo esame solo i canoni concessori di fonte contrattuale.

Di più; anche nel caso in cui il giudice civile di secondo grado avesse dovuto pronunciarsi ex art.346 c.p.c., la sentenza non avrebbe avuto ad oggetto la fondatezza della domanda, ma solo la sua proponibilità nel corso di quel giudizio (d'appello) e quindi la sussistenza o meno (per rinuncia presunta *ex lege*) di una preclusione a pronunciarsi su di essa.

In altri termini, il giudicato avrebbe avuto per oggetto solo la preclusione alla pronuncia, non il merito di essa, risultando il relativo esame precluso.

In ogni caso, anche ove vi fosse stato un giudicato sulla fondatezza nell'*an* della (non proposta) domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c., il medesimo giudicato (peraltro favorevole al Comune e, dunque, non contrastabile dal legale dello stesso) non avrebbe vincolato la Curreli, siccome non parte in causa, quale difensore di uno dei contendenti.

L'appellante ha, dunque, eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 2907, 2908 e 2909 c.c., in quanto la decisione gravata avrebbe attribuito ad un mero *obiter dictum*, contenuto nella sentenza del giudice civile, il valore di elemento di prova sufficiente per addivenire alla condanna;

3. "PIÙ PROBABILE CHE NON" - ERROR IN PROCEDENDO:

ART. 116 C.P.C. – ART. 112 C.P.C.; ERROR IN JUDICANDO-

ART. 2697 COD. CIV. – ART. 278 C.P.C.– ART. 2041 COD. CIV.

- ART. 6 CO. 1 LETT. "A" T.U.I.R.- ART. 40 C.P. - ARTT. 83

R.D. N. 2440/1923 E 52 R.D. N°1214/1934 - ERRORE DI

FATTO

Con tale motivo, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per aver fatto applicazione, ai fini dell'affermazione della responsabilità della Sig.ra Curreli, del principio del "*più probabile che non*" (noto anche come "*preponderanza dell'evidenza*"), senza avvedersi che lo stesso costituirebbe un'esplicazione del "*prudente apprezzamento*" di cui all'art. 116 c.p.c., e quindi un principio di valutazione delle prove.

Tali prove non sarebbero, però, state acquisite agli atti del giudizio, in quanto la Procura contabile non avrebbe assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c..

In particolare, l'Organo requirente non avrebbe fornito alla Sezione giurisdizionale le prove (copia del fascicolo di I grado) per effettuare il necessario giudizio sulla domanda non riproposta ovvero la necessaria valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'attività del legale dell'ente, ove diligentemente espletata.

Allo stesso modo, non avrebbe offerto alcuna prova del *quantum*, anche a ritenere che la sentenza della Corte d'Appello civile dia la prova dell'*an*.

Ed invero, secondo l'appellante, se l'*obiter dictum* della Corte d'Appello valesse come giudicato, e per di più nei confronti dell'Avv. Curreli (non parte), in ogni caso equivarrebbe ad una sentenza di

condanna generica, con riserva di successiva liquidazione (art. 278 c.p.c.).

Conseguentemente, la Sezione regionale avrebbe dovuto respingere la pretesa avanzata dalla Procura per omesso assolvimento dell'onere della prova sul *quantum*, il quale si riverbererebbe sull'*an*, privando di consistenza l'indizio costituito dall'*obiter dictum* della Corte d'Appello.

Sul punto, l'appellante ha riproposto le argomentazioni formulate in primo grado circa l'insussistenza del nesso causale tra "*arricchimento*" del OMISSIS (ovvero, fruizione dello stadio senza il pagamento di un corrispettivo) e "*diminuzione patrimoniale*" subita dal Comune di Cagliari, sul presupposto che il Comune (nella causa civile) e la Procura erariale (in questo giudizio) non avrebbero dimostrato che, senza il godimento dello stadio da parte della predetta società, l'Ente avrebbe percepito da altri il corrispettivo in questione.

Di più; in assenza del predetto godimento, l'Ente avrebbe subito una diminuzione patrimoniale ancora maggiore, sia per il fatto di dover sostenere gli oneri di manutenzione dell'impianto, sia per la mancata percezione di una parte dei proventi pubblicitari.

L'appellante ha, inoltre, sostenuto che la fattispecie all'esame non integrerebbe la "*diminuzione patrimoniale*" indennizzabile ex art. 2041 c.c., rappresentando essa un mancato guadagno/lucro cessante (ovvero, il canone per la concessione in uso dell'impianto), da ritenersi però estraneo all'ambito applicativo della norma,

siccome circoscritto al solo danno emergente (cui sarebbe limitato l'indennizzo per depauperamento senza causa), alla stregua della giurisprudenza a tale scopo richiamata (Cass. n. 17957/2016).

In definitiva, il carattere oneroso dell'utilizzo dell'impianto sportivo, affermato nella decisione qui gravata, non darebbe certezza alcuna sulla spettanza dell'indennizzo ex art. 2041c.c., dovendosi il canone qualificare come lucro cessante non indennizzabile.

La Sig.ra Curreli ha, infine, affermato che la condanna pronunciata a suo carico sarebbe scaturita dalla violazione/falsa applicazione, da parte della Procura contabile prima e della Sezione regionale poi, delle regole relative alla ripartizione dell'onere probatorio;

**4. SOPRAVVENUTA CAUSA ESTINTIVA DEL CREDITO
DELL'ENTE VERSO IL DIPENDENTE - ERROR IN JUDICANDO:**

ART. 2043 c.c.- ERRORE DI FATTO

Con tale motivo, l'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui non ha dato rilievo alla circostanza della proposizione, in via principale, da parte del Comune di Cagliari di un giudizio, tuttora pendente, nei confronti del OMISSIS e della Soc. OMISSIS (quale materiale percettrice, per cessione del credito, della somma di euro 1.709.498,52), avente ad oggetto l'indennizzo ex art. 2041 c.c. per il godimento dello stadio Sant'Elia senza corrispettivo.

Nello specifico, l'appellante, nel dichiarare espressamente di non contrastare le tre pagine della sentenza che hanno rigettato la richiesta di sospensione del giudizio, ha affermato l'inesistenza del presupposto del danno ingiusto, ribadendo che:

a) il pregiudizio erariale potrebbe emergere solo nel caso (e al momento) in cui intervenisse la definizione, con esito negativo per il Comune, del giudizio principale di cui si è detto;

b) gli importi restituiti non sarebbero dovuti al Comune, siccome relativi a canoni determinati in assenza di titolo convenzionale.

Conseguentemente, nella fattispecie all'esame non potrebbe trovare spazio nemmeno il principio per cui gli eventuali recuperi rappresentano una causa estintiva del credito per danno erariale dell'Amministrazione verso il proprio dipendente, anche in fase di esecuzione della sentenza;

5. MERA FORMULA DI STILE - ERROR IN PROCEDENDO: ART.

112 C.P.C. – ART. 342 C.P.C. NEL TESTO ANTE E POST IL D.L.

N° 83/2012 - ERROR IN JUDICANDO: ARTT. 2907, 2908 E

2909 COD. CIV. – ERRORE DI FATTO

L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il richiamo, contenuto nella comparsa di costituzione in appello del Comune, alle "eccezioni e difese non esaminate e/o non accolte dal Tribunale", costituisse una mera clausola di stile, inidonea a surrogare la necessaria riproposizione dell'azione ex art. 2041 c.c..

Sul punto, ha ribadito che, in base al principio di libertà di forma, tra le "difese" rientrerebbero anche le domande riconvenzionali proposte in I grado, non applicandosi nel giudizio d'appello il principio di autosufficienza (riguardante solo quello in cassazione) e collocandosi l'appello *de quo* in epoca (2011) antecedente alla

novella introdotta nel c.p.c. con il d.l. n. 83/2012, che ha irrigidito le forme di trattazione del giudizio d'appello civile.

Conseguentemente, non potrebbe imputarsi alla Curreli, a titolo di colpa (tanto meno "grave"), il fatto di aver usato un'espressione forese eccessivamente sintetica, ma comunque (asseritamente) significativa della volontà di continuare a coltivare la domanda riconvenzionale.

Infine, la Sig.ra Curreli ha provveduto a riproporre, alle pagg. 24 e ss. dell'atto di gravame, questioni di merito non decise (o non adeguatamente decise, secondo l'appellante) dalla Sezione territoriale, e, in particolare, quelle concernenti:

a) gli interessi anatocistici, rispetto ai quali è stata ribadita l'insussistenza dei relativi presupposti;

b) la natura processuale o sostanziale degli effetti della rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c.

Sul punto, l'appellante ha evidenziato che la questione assumerebbe rilievo qualora si volesse affrontare il merito della domanda d'indennizzo ex art. 2041 c.c., recentemente proposta in via principale dal Comune contro il OMISSIS.

Ha aggiunto che, in casi come quello all'esame (assorbimento della domanda subordinata per accoglimento di quella principale), la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c. avrebbe solo l'effetto di delimitare il *thema decidendum* dell'impugnazione e, quindi, un effetto processualmente limitato al giudizio in corso, non incidente sulle posizioni sostanziali, perciò riproponibili in un altro giudizio;

c) la domanda di accertamento negativo del credito del**Comune in appello civile.**

Sul punto, l'appellante si è lamentata del fatto che la Corte di cassazione avrebbe trascurato di esaminare l'effetto dell'omessa decisione del Giudice d'appello sulla domanda di accertamento negativo del credito del Comune (estesa a qualsiasi titolo di pretesa), proposta in primo grado e riproposta in appello dal OMISSIS.

Ha ribadito che il rigetto di tale domanda da parte del giudice d'appello avrebbe comportato l'accertamento nell'*an* del credito del Comune, da coltivare poi sul *quantum*.

Ha aggiunto che la Corte di cassazione non avrebbe provveduto ad una puntuale analisi degli atti di quel grado di giudizio, circostanza che non potrebbe andare a detrimento della Curreli, la quale potrebbe ben sottoporre a critica la relativa decisione, non provvista di efficacia di giudicato nei suoi confronti;

d) la quantificazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.

Sul punto, l'appellante, nel ribadire che l'indennizzo della diminuzione patrimoniale ex art. 2041 c.c. è un credito di valore ancora illiquido ed inesigibile (che va determinato dal Giudice), ha sostenuto che nella fattispecie all'esame si configurerebbe una situazione di monopolio bilaterale, caratterizzata dalla presenza, a fronte dell'unico titolare del bene, di un unico soggetto interessato a fruirne.

Ha aggiunto che in tale situazione il valore di scambio dell'utilità

ricavabile dalla fruizione del bene non risulterebbe scientificamente stimabile, ma soggettivo.

Conseguentemente non sarebbe stimabile neanche l'arricchimento né la correlativa diminuzione patrimoniale, con tutto quello che ne deriva sulla pretesa azionata nel presente giudizio.

Allo stesso modo, il carattere oneroso dell'utilizzo dell'impianto sportivo non darebbe alcuna certezza sulla spettanza dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., in presenza di canone non obiettivamente determinabile.

In conclusione, l'appellante ha chiesto la totale riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'assoluzione da ogni addebito, con favore delle spese dei due gradi di giudizio.

3. Con articolata memoria del 5 maggio 2022, pervenuta il giorno successivo, la **Procura generale** ha rassegnato le proprie conclusioni.

Ha sostenuto, in particolare, che l'appellante si sarebbe limitata a riprodurre le difese già svolte nel corso del giudizio di primo grado, senza contestare puntualmente le argomentazioni della decisione impugnata ed il fondamento della responsabilità individuata a carico della stessa.

Gli argomenti sviluppati nell'atto di appello sarebbero, infatti, diretti a riesaminare le conclusioni del giudizio civile nel quale il Comune di Cagliari è risultato soccombente, nel tentativo di sostenere che l'Ente locale non avrebbe avuto alcun valido diritto nei confronti della società che aveva in gestione l'impianto sportivo comunale, e

che, quindi, non si sarebbe verificato alcun danno, con conseguente assenza di responsabilità del legale che ha patrocinato il Comune.

Tale prospettazione risulterebbe, però, palesemente fuorviante, in quanto l'oggetto del presente giudizio non riguarderebbe l'accertamento dei rapporti patrimoniali fra il Comune e la società che ha utilizzato l'impianto sportivo.

Esso si incentrerebbe, per contro, sulla valutazione del comportamento del difensore che, omettendo di riproporre in appello una domanda, avrebbe cagionato un grave danno al patrocinato, privandolo della possibilità di ottenere un indennizzo in relazione all'utilizzo di un bene pubblico da parte di un terzo soggetto.

Nello specifico, l'Organo requirente ha evidenziato che la questione dei rapporti patrimoniali tra proprietario ed utilizzatore del bene è stata oggetto di un giudizio civile, che è terminato accertando l'uso da parte di un terzo del bene e negando il diritto alla corresponsione dei canoni per assenza di un formale atto di concessione.

Dal medesimo giudizio è emersa la mancata riproposizione in appello della domanda ex art. 2041 c.c., da cui sarebbe scaturito un grave danno a carico del Comune.

La Procura generale ha inoltre sostenuto che il giudice di primo grado, richiamando anche i principi equitativi, avrebbe correttamente collegato il danno da perdita di *chance*, conseguente all'inadempimento del legale, ad una frazione dell'ammontare dei canoni.

Ha, infine, sostenuto che l'autonomo giudizio ex art. 2041 c.c., da ultimo introdotto dal Comune, non farebbe venir meno l'illiceità della condotta della Curreli, rilevando, al più, quale circostanza da valutare in sede esecutiva, nell'ipotesi in cui l'Ente locale ottenga l'indennizzo da terzi.

In conclusione, la Procura generale ha chiesto il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

4. Alla pubblica udienza del 17 maggio 2022, l'Avv. Giovanni Maria Lauro, per l'appellante Curreli, ha reiterato la richiesta di accoglimento dell'appello, ribadendo che la restituzione di un indebito non costituisce danno erariale.

Con particolare riferimento alla qualificazione, operata dalla Procura generale nelle proprie conclusioni, del danno addebitato quale perdita di *chance* (connessa alla mancata riproposizione della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.), ha sostenuto che, nel caso all'esame, non vi sarebbe stata alcuna perdita di *chance*.

Ciò alla luce del fatto che il Comune ha azionato nuovamente, in altro giudizio e prima della maturazione del relativo termine prescrizione, la domanda *de qua*, così come asseritamente possibile in base alla natura meramente processuale della rinuncia ex art. 346 c.p.c..

Il P.M. contabile ha ribadito la richiesta di rigetto del gravame, sottolineando la sussistenza, allo stato, del contestato danno

erariale, per avere l'Amministrazione perso la *chance* di ottenere

l'indennizzo ex art. 2041 c.c., all'esito e nell'ambito di quello stesso

procedimento civile finalizzato ad ottenere il pagamento dei canoni.

Ha, infine, affermato che l'eventuale recupero dell'indennizzo,

all'esito dell'altro giudizio attivato in via principale dal Comune,

costituirebbe circostanza da valutare, se del caso, in sede esecutiva.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente appello va rigettato, per infondatezza dei relativi motivi.

1.a) Nello specifico, con il I° motivo, l'appellante ha censurato la decisione gravata per violazione dell'art. 112 c.p.c. (lesione del principio della rispondenza tra chiesto e pronunciato).

Ciò in quanto la predetta decisione non avrebbe esaminato né si sarebbe pronunciata sull'argomentazione difensiva per cui restituire una somma percetta e non dovuta (ovvero gli importi alla cui restituzione il Comune è stato condannato con la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 355/2014, non dovuti per carenza di una fonte contrattuale o convenzionale, dopo la disdetta della convenzione intimata dal OMISSIS in data 7 giugno 1979) non costituirebbe il "pagamento" di un indebito, tale da integrare il danno erariale.

Nondimeno, il predetto motivo risulta infondato.

Sul punto, va osservato che, per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, il giudice non è tenuto ad occuparsi

espressamente e singolarmente di ogni allegazione, proposizione e argomentazione della parte, essendo necessario e sufficiente - in base all'art. 132 del codice di procedura civile, n. 4 - che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (in termini, Cass. S.U. n. 5862 del 1994 e Cass. n. 1390 del 1998, richiamate anche da Cass., 12 gennaio 2006, n. 407).

Nello specifico "...In base a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, ad integrare gli estremi di una omessa pronuncia, che renda annullabile la sentenza, non è sufficiente la mancanza di una espressa statuizione del giudice su una richiesta della parte, ma è necessario che si sia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile, in riferimento al caso concreto, il che non si verifica appunto, quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalle parti, comporti il rigetto di tale pretesa, anche se manchi una specifica argomentazione (Cass. S.U. n. 5862 del 1994)" (così testualmente, la già citata Cass., 12 gennaio 2006, n. 407).

Ed invero, "...il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento,

quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto (così, tra le più recenti, Cass. nn. 21257 del 2014, 6835 del 2017)” (in questi termini testuali, Cass., 7 febbraio 2022, n. 3761).

I predetti principi valgono evidentemente, per identità di *ratio*, anche per il giudice contabile, tanto più che l'art. 39, comma 2, lett. d), d.lgs n. 174/2016 (codice di giustizia contabile) prevede che le sentenze della Corte dei conti contengano “...*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare”*.

In ogni caso, nella fattispecie all'esame, la Sezione territoriale ha chiaramente argomentato circa il fatto che la somma relativa ai canoni, oggetto di restituzione in base alla decisione della Corte d'Appello di Cagliari n. 355/2014, non potesse essere considerata (interamente) come danno erariale, venendo assunta, per contro, quale mero parametro di riferimento per il calcolo, in via equitativa e prudentiale, di quanto l'Amministrazione avrebbe potuto ottenere, con ragionevole probabilità, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per l'ipotesi di corretta e rituale riproposizione della relativa domanda.

Ha, infatti, affermato che “*per quanto concerne la somma di € 835.199,22 alla cui restituzione l'Ente è stato condannato dalla Corte d'Appello (...), si osserva che dette somme non erano certamente dovute al Comune di Cagliari, in ragione della carenza di una fonte contrattuale o convenzionale (dopo la disdetta della*

convenzione in data 7 giugno 1979), e che detto importo non può che costituire, insieme ad altri parametri (quali - ad esempio - le spese sostenute per la manutenzione dello Stadio), un mero punto di riferimento per il calcolo di quanto il Comune di Cagliari avrebbe potuto ottenere a titolo di un indennizzo per l'utilizzo dello Stadio, ai sensi dell'art. 2041 c.c., se la relativa domanda fosse stata correttamente riproposta in sede di appello incidentale.

Pertanto, deve affermarsi che detta somma non può essere interamente considerata come danno cagionato al Comune di Cagliari dalla condotta omissiva del legale, in quanto, anche se, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, è possibile ritenere che, se la domanda ex art. 2041 fosse stata riproposta in appello, ci sarebbero state ottime probabilità di una definizione favorevole della vicenda per il Comune di Cagliari, l'esito del giudizio non può dirsi certo, soprattutto per quanto concerne il quantum.

Conseguentemente, questo Collegio ritiene ragionevole considerare la somma di euro 835.199,22 alla cui restituzione l'Ente è stato condannato dalla Corte d'Appello, quale mero importo di riferimento sul quale applicare - alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di perdita di chance - un equilibrato coefficiente di riduzione della perdita evitabile, quantificando in via equitativa e prudentiale il danno cagionato al Comune di Cagliari dalla condotta omissiva dell'avvocato CURRELI in un importo corrispondente al 30% di detta somma, pari a euro 250.560,00, comprensivo della rivalutazione monetaria" (così

testualmente pagg. 18, 19 e 20 della decisione gravata).

In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il I° motivo di doglianza non merita accoglimento.

1.b) Egualmente infondato si appalesa il II° motivo di gravame.

Con tale motivo, l'appellante ha, in particolare, sostenuto l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha escluso che il riferimento del giudice civile alla preclusione al riconoscimento di quanto dovuto al Comune, a titolo di arricchimento senza causa, costituisca un mero "*obiter dictum*", privo di valore di giudicato, sia tra le parti originarie (Comune di Cagliari e società sportiva) sia, a maggior ragione, nei confronti della Sig.ra Curreli.

Ha aggiunto che alla Corte d'appello di Cagliari non sarebbe stato chiesto di pronunciarsi, in via subordinata, su alcuna domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c..

La decisione impugnata avrebbe, infine, avrebbe errato nell'attribuire alla valutazione del giudice civile sulla intervenuta decadenza/preclusione ex art. 346 c.p.c. (mero *obiter dictum*) il valore di elemento di prova sufficiente per addivenire alla condanna della Curreli.

Trattasi di impostazione fallace e come tale non condivisibile.

Nella fattispecie all'esame, infatti, non ricorre a rigore una ipotesi di "*obiter dictum*", la quale è ravvisabile, per consolidata giurisprudenza, in presenza di un'affermazione estranea alla *ratio decidendi* della sentenza, in un'affermazione che ecceda la necessità logico-giuridica della decisione e priva di rilievo decisorio

e come, tale, non necessitante d'impugnativa, in quanto insuscettibile di passare in giudicato (in termini, Cass., 3 luglio 2015, n. 13659; id., 29 maggio 2020, n. 10301).

Ed invero, la Corte d'appello di Cagliari, dopo aver affermato, alle pagg. 16 e 17 della decisione n. 355/2014, la non divisibilità del riconoscimento, quale operato dal Tribunale in favore del Comune ed a carico della società sportiva, di un corrispettivo convenzionale (determinato in base alla convenzione del 1973 ed alle successive delibere consiliari), nonché riconosciuto il carattere oneroso dell'utilizzo dell'impianto sportivo (così come fatto anche dal primo giudice), ha sottolineato che *"..stante la mancata conclusione di una convenzione-contratto, il compenso spettante al Comune di Cagliari sarebbe dovuto esclusivamente a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per il riconoscimento del quale il Comune di Cagliari aveva proposto, correttamente domanda in via subordinata davanti al Tribunale.*

Tale domanda non è stata, inopinatamente, riproposta nel presente grado di giudizio nel quale l'ente locale si è limitato a concludere per il rigetto dell'appello.

Il riconoscimento dell'indennizzo spettante al Comune di Cagliari per l'utilizzo dello Stadio di Sant'Elia, dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c., per gli anni dal 1979-1980 al 1987-1988 e dal 1989-1990 al 31 gennaio 1994 è quindi precluso dalla mancata riproposizione nel presente grado della relativa domanda che, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., deve ritenersi rinunciata..." (così testualmente pag. 19 della

decisione n. 355/2014).

Le valutazioni compiute sul punto dal giudice civile costituiscono, dunque, parte integrante dell'*iter* logico-motivazionale dallo stesso seguito ai fini della statuizione sulla non riconoscibilità di alcun compenso per l'utilizzo, senz'altro oneroso, dell'impianto, sia a titolo di canoni di concessione d'uso sia come indennizzo ex art. 2041 c.c.

In ogni caso, risulta dirimente il fatto che, nel presente giudizio per danno erariale, non assume rilievo la circostanza se la decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. sia stata affermata dal giudice civile con efficacia di giudicato (in quel giudizio) ovvero attraverso un mero *obiter dictum*.

La ricorrenza di tale decadenza deve, infatti, essere autonomamente valutata dal giudice contabile, quale elemento di una più ampia e complessa fattispecie, al cui completamento sorge la responsabilità amministrativa vagliata in questa sede.

Sotto questo punto di vista, la Corte dei conti non è vincolata dalle statuizioni del giudice civile, attesa la pacifica autonomia e separatezza dei due giudizi (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II d'appello, 11 febbraio 2016, n. 139).

Ciò non toglie che, nel caso di specie, proprio all'esito dell'autonoma (ri)valutazione degli atti e fatti di causa cui è chiamato il giudice contabile (ivi compresa la decisione della Corte d'appello di Cagliari n. 355/2014), possono ritenersi, per le ragioni che saranno diffusamente esposte nel prosieguo della presente decisione, del

tutto condivisibili le valutazioni operate dal giudice civile circa

l'intervenuta decadenza/preclusione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.,

della domanda d'ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.

La medesima decadenza, da imputare sicuramente a grave

dimenticanza/negligenza della Sig.ra Curreli (per quanto si dirà

meglio in seguito), risulta allora idonea a fondare, in presenza degli

altri presupposti (ad iniziare dal danno erariale), il riconoscimento

della responsabilità amministrativa della Curreli.

Peraltro, proprio l'autonomia delle valutazioni demandate sul punto

al giudice contabile fa risaltare l'infondatezza/irrilevanza della

questione, pure riproposta in questa sede dall'appellante Curreli,

circa il fatto che il giudice civile non si sarebbe pronunciato sulla

domanda del OMISSIS di accertamento negativo del credito

reclamato dall'Amministrazione comunale.

1.c) Il Collegio è ora chiamato all'esame del III motivo d'appello,

incentrato essenzialmente sull'asserita violazione delle regole che

presiedono alla ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2967 c.c.,

nonché alla valutazione delle prove ex. 116 c.p.c..

Nello specifico, l'appellante si è lamentata del fatto che la sentenza

gravata avrebbe fatto applicazione del principio del "*più probabile*

che non" (costituente esplicazione del canone del "*prudente*

apprezzamento"), nonché pronunciato condanna ai propri danni,

nonostante l'assenza, agli atti di causa, dei necessari elementi di

prova.

Ciò in quanto la Procura erariale non avrebbe fornito alla Sezione

giurisdizionale le prove (copia del fascicolo di I grado) per effettuare il necessario giudizio sulla domanda non riproposta ovvero la necessaria valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'attività del legale dell'Ente, ove diligentemente espletata.

Allo stesso modo, la medesima Procura non avrebbe offerto alcuna prova del *quantum*, anche a ritenere che la sentenza della Corte d'Appello civile abbia dato la dimostrazione dell'*an*.

Nondimeno, il motivo risulta infondato e va, come tale, rigettato.

A tal riguardo, il Collegio rileva che nella fattispecie all'esame viene in considerazione una ipotesi di responsabilità professionale dell'avvocato per condotta omissiva, la cui affermazione, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, puntualmente richiamata dalla Sezione territoriale, presuppone una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato dell'attività del professionista, ove diligentemente espletata, ferma restando la vigenza, nella materia *de qua*, della regola della preponderanza del "*più probabile che non*".

Nello specifico, è stato osservato che "*..l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta; con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori,*

atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale... in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone" (in termini, Cass. 28 giugno 2019, n. 17414, richiamante Cass. n. 22376/2012, n. 9917/2010, n. 9638/2013 e n. 25112/2017).

Il criterio della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", valido per l'affermazione della responsabilità civile, "...va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (qual è quello in esame): il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.

Occorre, tuttavia, distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio.

In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità

civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato.

Nel caso di responsabilità professionale degli avvocati (e dei commercialisti) per omessa impugnazione (anche degli atti d'imposizione di tributi), ricorre la seconda delle ipotesi innanzi considerate, poiché l'esito del giudizio che si sarebbe dovuto intraprendere e rispetto al quale, invece, il professionista ha lasciato decorrere i termini, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica.

Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (.....)

In ragione di quanto sopra esposto, va affermato il seguente principio di diritto: "In tema di responsabilità per colpa professionale consistita nell'omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale

per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o "del più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (cfr. la già citata Cass., 24 ottobre 2017, n. 25112; in termini analoghi, Cass., 20 novembre 2020, n. 26516).

In definitiva, la responsabilità dell'avvocato ".non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone" (così Cass., 11 febbraio 2021, n. 3566, richiamante Cass. n. 2638/2013, n. 1984/2016 e n. 13873/2020).

Orbene, nella fattispecie all'esame, la Sezione territoriale ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, emergendo dagli atti di causa, sottoposti all'attenzione della stessa, oggettivi elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva

circa il probabile esito, favorevole per il Comune patrocinato, dell'attività della Sig.ra Curreli, ove diligentemente e correttamente espletata.

Nello specifico, dagli atti di causa (ad iniziare da quelli rinvenuti dal parallelo giudizio civile, come le diverse pronunce giudiziali intervenute in quella sede e gli atti di parte presentati nella medesima sede), adeguatamente rivalutati in questo ambito, emergono palesi ed indiscutibili le seguenti circostanze:

a) utilizzo dell'impianto sportivo, di proprietà comunale, da parte della soc. OMISSIS;

b) carattere oneroso di tale utilizzo, non contestato dalla società sportiva ed anzi dalla stessa accettato (pag. 18 della sentenza n. 355/2014 della Corte d'appello di Cagliari);

c) arricchimento senza giusta causa ricavato dal OMISSIS (per aver usufruito dell'impianto senza versare alcun corrispettivo) e conseguente diminuzione patrimoniale patita dal Comune (il quale è stato privato della disponibilità dell'impianto di sua proprietà, a fronte della percezione di alcun corrispettivo).

Può allora ritenersi, con ragionevole probabilità, che il Comune avrebbe ottenuto un compenso a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., qualora il proprio legale (l'appellante Curreli) avesse ritualmente riproposto in sede di appello la relativa domanda, già dispiegata in via riconvenzionale e gradata innanzi al Tribunale (rimasta non esaminata/assorbita a seguito del riconoscimento, operato da quest'ultimo, del diritto

dell'Amministrazione comunale alla percezione dei canoni concessori).

In definitiva, l'omissione del difensore ha privato il Comune della possibilità di conseguire il risultato favorevole, cui avrebbe ragionevolmente avuto accesso, determinando a suo carico l'insorgenza del cd danno da *perdita di chance*.

Le conclusioni appena esposte non risultano inficiate dalla circostanza, per contro richiamata dall'appellante, per cui la Procura contabile non avrebbe provato che, senza il godimento dello stadio da parte del OMISSIS (che si è anche fatta carico anche della relativa manutenzione), il Comune avrebbe percepito da altri quel corrispettivo.

In definitiva, non sarebbe stata dimostrata la sussistenza del nesso eziologico tra l'arricchimento conseguito dalla società sportiva (per aver goduto dello stadio senza pagare alcun corrispettivo) e la diminuzione patrimoniale patita dal Comune.

Sul punto, il Collegio si limita ad osservare che l'azione generale di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro, avvenuta senza giusta causa (in termini, tra le altre, Cass., 12 giugno 2020, n. 11303 e 24 giugno 2020, n. 12405).

Essa richiede, in particolare, la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovare di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica (in termini, tra le altre, Cass.,

11 marzo 2021, n. 6827).

Tale è la situazione ricorrente nel caso all'esame, risultando acclarato che la diminuzione patrimoniale sofferta dall'Ente locale (privato della disponibilità del bene, senza la correlativa percezione di alcunché) sia scaturita direttamente dall'ingiustificato arricchimento conseguito dal OMISSIS, il quale ha concretamente usufruito dello stadio in assenza del versamento di alcun corrispettivo.

Sotto questo profilo, non assume alcun rilievo la circostanza, meramente ipotetica e sfornita di ogni dimostrazione (che invero sarebbe spettata all'appellante), relativa alla possibilità, per l'Ente, di ottenere da altri il corrispettivo non introitato.

La medesima circostanza, del resto, si pone al di fuori dei rapporti tra i due soggetti (depauperato ed arricchito) specificamente interessati dallo spostamento patrimoniale, all'eliminazione della cui "ingiustizia" risulta funzionale l'attivata azione ex art. 2041 c.c.

Allo stesso modo, non risulta accoglibile la tesi difensiva per cui la fattispecie qui in rilievo non integrerebbe la diminuzione patrimoniale indennizzabile ex art. 2041 c.c., venendo in considerazione una ipotesi di mancato guadagno (canone per la concessione in uso dell'impianto), come tale estranea all'ambito applicativo della norma.

Nello specifico, l'art. 2041 c.c., secondo la giurisprudenza richiamata (Cass., n. 17957/2016), considererebbe, ai fini dell'indennizzo dovuto per l'arricchimento senza causa, solo il

danno emergente (perdita subita) e non già il lucro cessante (mancato guadagno).

Quest'ultimo costituirebbe, infatti, altra componente, separata e distinta, del danno patrimoniale complessivamente subito alla stregua dell'art. 2043 c.c., ma espressamente escluso dall'art. 2041 c.c.

Orbene, il Collegio rileva, in primo luogo, che l'utilizzabilità, nella specifica fattispecie qui scrutinata, del rimedio di cui all'art. 2041 c.c., oltre ad essere stata chiaramente affermata dal giudice civile (sentenza della Corte d'Appello n. 355/2014, confermata dall'ordinanza della Corte di cassazione n. 637/2019), è stata di fatto riconosciuta dalla stessa appellante Curreli.

A tale ultimo riguardo, va evidenziato che il Comune di Cagliari, pacificamente rappresentato e difeso proprio dall'Avv. Curreli, ha proposto innanzi al Tribunale la domanda subordinata riconvenzionale di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..

La medesima Curreli ha provveduto a sollecitare, con atto del 19 luglio 2019, prot. n. 203248 (all. n. 11 all'atto d'appello) il Comune di Cagliari a proporre, in altro autonomo giudizio, la domanda in questione nei confronti del OMISSIS e della cessionaria del credito (cosa che l'Ente locale ha effettivamente fatto con atto di citazione del 21 gennaio 2020, ove, alle pagg. 14 e 15, si afferma la sicura spettanza in capo al Comune al Comune di "...un adeguato compenso essendosi la OMISSIS indiscutibilmente arricchita per l'uso dello Stadio...senza aver corrisposto alcuna somma al

riguardo”, nonché l’ “evidente, indebito arricchimento conseguito dalla OMISSIS e dalla OMISSIS, con la corrispondente diminuzione patrimoniale del Comune di Cagliari”; vedasi all. n. 15 all’atto d’appello qui in rilievo).

Non va, inoltre, tralasciato che, in questa sede, la Sig.ra Curreli ha sostenuto l’insussistenza del danno addebitato, proprio a ragione dell’instaurazione e pendenza del giudizio civile autonomo, avente ad oggetto l’indennizzo ex art. 2041 c.c. per il godimento dell’impianto sportivo senza corrispettivo.

D’altro canto, la giurisprudenza citata dalla parte appellante (Cass. n. 17957/2016) non si appalesa del tutto pertinente alle caratteristiche peculiari della specifica fattispecie qui vagliata.

In relazione a quest’ultima, infatti, non viene in rilievo, a rigore, il mancato guadagno che sarebbe stato possibile conseguire in caso di instaurazione di una valida relazione contrattuale (in particolare, secondo l’appellante, la percezione di canoni d’uso dell’impianto), bensì la perdita “ingiustificata”, da parte dell’Ente comunale, della disponibilità di un proprio bene, utilizzato gratuitamente da altro soggetto, nonostante il carattere oneroso della relativa fruizione.

In definitiva, nel caso all’esame, sussistono sicuramente i presupposti delineati dall’art. 2041 c.c., attesi l’arricchimento senza causa della società sportiva (la quale ha goduto dell’impianto sportivo senza versare alcun corrispettivo, nonostante il carattere oneroso del relativo utilizzo) e la correlativa diminuzione patrimoniale per il Comune (il quale è stato privato della

disponibilità del proprio bene, senza percepire nulla in cambio).

Conseguentemente, qualora la relativa domanda fosse stata ritualmente riproposta innanzi alla Corte d'appello di Cagliari, con ragionevole probabilità il Comune avrebbe ottenuto una pronuncia a sé favorevole.

Infine, per quanto concerne il profilo del *quantum* dell'addebitato danno, il Collegio ritiene che la Sezione territoriale, una volta acclarata la sussistenza del danno riconducibile all'omissione dell'appellante, abbia fatto correttamente ricorso, ai fini della relativa determinazione, al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., attesa la natura del danno qui in rilievo (danno da perdita di chance, ovvero, nel caso di specie, da perdita della possibilità di conseguire l'indennizzo ex art. 2041 c.c., a seguito di esito favorevole della controversia).

Tutto quanto sopra esposto fa risaltare l'infondatezza anche della questione, riproposta in questa sede dall'appellante Curreli, circa la non obiettiva determinabilità dei canoni.

Il danno addebitato a titolo di condanna risulta, infatti, essere stato quantificato in via equitativa e prudenziale, assumendo quale parametro di riferimento un dato oggettivo e certo (i canoni fissati in base ad una convenzione non più in vigore, siccome oggetto di precedente disdetta).

Nel predetto danno non risulta, infine, ricompresa la voce relativa agli interessi anatocistici, in quanto ritenuta dalla Sezione territoriale non imputabile alla Sig.ra Curreli, per assenza di nesso

eziologico (pag. 18 della decisione gravata), con statuizione non oggetto di censura da parte della Procura erariale.

Risulta conseguentemente priva di ogni rilievo la questione, pure riproposta in questa sede dalla Sig.ra Curreli, circa la non addebitabilità dei predetti interessi anatocistici.

1.d) Va ora scrutinato il IV motivo di gravame, concernente, in particolare, il fatto che la sentenza gravata non avrebbe dato rilievo alla circostanza della proposizione, in via principale, di un giudizio ex art. 2041 c.c., da parte del Comune di Cagliari e nei confronti tanto del OMISSIS quanto della Soc. OMISSIS (quale materiale percettrice, per cessione del credito, della somma di euro 1.709.498,52).

Nello specifico, l'appellante, senza contrastare le pagine della sentenza che hanno rigettato la richiesta di sospensione del giudizio, ha affermato l'inesistenza del presupposto del danno ingiusto, ribadendo che gli importi restituiti non sarebbero stati dovuti al Comune.

Conseguentemente, nella fattispecie all'esame non potrebbe trovare spazio nemmeno il principio per cui gli eventuali recuperi rappresentano una causa estintiva del credito per danno erariale dell'Amministrazione verso il proprio dipendente, anche in sede esecutiva.

Il motivo non merita accoglimento.

La tesi difensiva riposa, infatti, su di un presupposto erroneo, ovvero sull'assenza di danno ingiusto per l'asserita impossibilità di

ritenere tale la restituzione di una somma percepita e non dovuta (ovvero, come più volte ricordato, i canoni alla cui restituzione l'Ente è stato costretto in forza della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 355/2014).

Ed invero, il danno qui in rilievo non è rappresentato dai canoni, bensì dalla privata possibilità, a ragione della preclusione maturata ai sensi dell'art. 346 c.p.c., di ottenere un indennizzo ex art. 2041 c.c., a seguito dell'esito vittorioso della relativa azione (cd perdita di chance).

D'altro canto, come già anticipato, i canoni sono stati considerati dalla Sezione territoriale *"..quale mero importo di riferimento sul quale applicare - alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di perdita di chance - un equilibrato coefficiente di riduzione della perdita evitabile"*, sì da quantificare *"...in via equitativa e prudentiale il danno cagionato al Comune di Cagliari dalla condotta omissiva dell'avvocato CURRELI in un importo corrispondente al 30% di detta somma, pari ad euro 250.560,00, comprensivo della rivalutazione monetaria"* (pagg. 19 e 20 della decisione gravata).

Può allora ritenersi, in armonia con quanto correttamente rilevato dalla Procura generale, che la circostanza della proposizione, in via principale, da parte del Comune di Cagliari di altro giudizio ex art. 2041 c.c., non vale ad escludere né l'illiceità della condotta omissiva della Curreli né il danno contestato (ad oggi sussistente, in quanto incontestabilmente emerso con la riconosciuta

preclusione ex art. 346 c.p.c..).

La già menzionata circostanza può, dunque, rilevare, al più, in sede esecutiva, qualora l'Ente locale ottenga l'indennizzo (che non ha potuto conseguire per l'omissione della Curreli nel giudizio civile sfociato nelle decisioni sopra indicate) all'esito del giudizio principale di cui si è detto.

Risulta allora priva di ogni rilievo anche la questione, riproposta in questa sede dall'appellante Curreli, circa la natura sostanziale (Cass. n. 5065/2017) o meramente processuale (Cass. n. 18062/2018) degli effetti della rinuncia implicita di cui all'art. 346 c.p.c.

Ed invero, anche a propendere per la natura processuale, con conseguente possibilità di riproporre la domanda d'indennizzo ex art. 2041 in via principale ed autonoma in altro giudizio (come avvenuto nel caso di specie), in ogni caso, per quanto sopra già visto, l'eventuale condanna del OMISSIS, intervenuta all'esito di tale ultimo processo, rileverà solo ed esclusivamente in sede esecutiva della presente decisione, senza escludere la sussistenza né della condotta antiggiuridica né del danno qui in rilievo.

1.e) Il Collegio deve ora procedere all'esame del V motivo di appello.

Con tale motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il richiamo, contenuto nella comparsa di costituzione in appello del Comune, alle eccezioni e difese non esaminate e/o non accolte dal Tribunale, costituisca una

mera clausola di stile, inidonea a surrogare la necessaria
riproposizione dell'azione ex art. 2041 c.c..

Sul punto, ha ribadito che, in base al principio di libertà di forma,
tra le "difese" rientrerebbero anche le domande riconvenzionali
proposte in primo grado, non applicandosi nel giudizio d'appello il
principio di autosufficienza (riguardante solo quello in cassazione)
e collocandosi l'appello in questione in epoca (2011) antecedente
alla novella introdotta nel c.p.c. con il d.l. n. 83/2012, che ha
irrigidito le forme di trattazione del giudizio d'appello.

Il motivo risulta infondato.

Sul punto, va osservato che, per consolidata giurisprudenza della
Corte di cassazione, *"..la parte pienamente vittoriosa nel merito in
primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame
formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in
discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o
assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta
a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e
preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà
di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia
derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346
c.p.c."* (così Cass. n. 14086/10; cfr. anche Cass. n. 24021/10).

(....)

*In merito al secondo profilo di censura, va richiamato il principio di
diritto secondo cui in materia di procedimento civile, in mancanza
di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che*

voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (così Cass. n. 10796/09, ma anche Cass. S.U. n. 25246/08, in motivazione, citata pure dalle ricorrenti).

Il principio appena richiamato va inteso nel senso che, se è vero che la presunzione di rinuncia non è impedita da un richiamo agli atti del primo grado, qualora questo sia del tutto generico, si da tradursi in una mera formula di stile..." (Cass., 11 gennaio 2017, n. 413; in termini analoghi, Cass. n. 413/06 e n. 12696/01, richiamate anche nella sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 355/2014 e Cass., 25 novembre 2010, n. 23925).

Orbene nel caso all'esame, il Comune di Cagliari, nella memoria di costituzione e risposta del 29 giugno 2011 depositata nella procedura d'impugnazione promossa dal OMISSIS (pag. 9), al pari di quanto già fatto nell'appello dell'11 marzo 2011 (pagg. 7 ed 8), ha usato la formula, del tutto generica e di mero stile, "Si ripropongono espressamente tutte le eccezioni e difese formulate nel giudizio di I grado e non esaminate e/o accolte dal Primo Giudice nella sentenza impugnata".

La medesima espressione risulta, dunque, inidonea ad escludere la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.

Sotto questo profilo, non risulta pertinente il richiamo operato dalla Sig.ra Curreli alla novella recata il d.l. n. 83/2012, la quale non ha investito l'art. 346 c.p.c.

Tutto ciò a maggior ragione in quanto, all'epoca (2011) del deposito della comparsa di costituzione del Comune (così come a quella di proposizione dell'appello da parte dello stesso), la giurisprudenza era già consolidata nei termini sopra esposti (Cass. n. 12696/01 e n. 413/06; Cass., S.U., n. 25246/08; Cass., n. 10796/09 e n. 23925/10).

Tale ultima circostanza non consente, inoltre, di accogliere la tesi difensiva circa l'assenza di colpa grave in capo alla Curreli, anche in ragione della specifica qualificazione professionale dell'interessata.

2. In conclusione, per tutto quanto sopra visto, l'appello proposto dalla Sig.ra **CURRELI Carla** va rigettato, con conseguente integrale conferma della decisione impugnata.

Le spese relative al presente grado di giudizio, così come quantificate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:

-RIGETTA l'appello proposto dalla Sig.ra **CURRELI Carla** avverso la sentenza n. 4/2021 della Sezione giurisdizionale per la Regione

Sardegna e, per l'effetto, **CONFERMA** integralmente l'impugnata sentenza.

Le spese relative al presente grado di giudizio, che si quantificano in euro 208,00 (DUECENTOOTTO/00) seguono la soccombenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 maggio 2022.

IL Consigliere ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(dott. Nicola RUGGIERO)

(dott.ssa Rita LORETO)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 06 SETTEMBRE 2022

p. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani